

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 212

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCALIA, ZANIBELLI, ARMATO, SINESIO**

*Presentata l'11 luglio 1963*

**Corresponsione di una 13<sup>a</sup> mensilità di pensione  
agli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Attualmente la corresponsione della 13<sup>a</sup> mensilità agli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione è regolata dall'articolo 9 della legge 28 luglio 1961, n. 830, che prevede:

« Nei casi in cui l'ammontare dei miglioramenti da apportarsi alla pensione, ai sensi dell'articolo 24 della presente legge, risulti uguale o superiore ad un dodicesimo della misura annua della pensione in godimento, questa ultima, nuovamente liquidata per tener conto degli anzidetti miglioramenti, sarà dovuta con la decorrenza prevista per i miglioramenti stessi, in 13 quote di cui una da corrispondersi in occasione delle festività natalizie. Qualora l'ammontare dei miglioramenti previsti nel precedente comma risulti inferiore a un dodicesimo dell'importo annuo della pensione in godimento, l'ammontare stesso sarà corrisposto in unica soluzione, in occasione delle festività natalizie ».

Evidentemente la 13<sup>a</sup> mensilità che dovrebbe venire corrisposta secondo la disposizione contenuta nell'articolo sopra citato al verificarsi di un incremento della pensione

globale determinato dagli scatti della scala mobile, rappresenta qualcosa di artificioso e di illusorio, perché non si fa altro che ripartire in 13 rate anziché 12 lo stesso ammontare globale della pensione.

Per queste ragioni si ritiene opportuno abbandonare il sistema introdotto dall'articolo 9 della legge 28 luglio 1961, n. 830, che come abbiamo detto non fa altro che differire il pagamento di una parte delle pensioni.

Con la presente proposta si prevede che ai titolari di pensioni dirette, indirette e di reversibilità sia liquidata entro il 15 dicembre di ciascun anno una 13<sup>a</sup> rata di pensione pari ad un 12<sup>o</sup> dell'ammontare annuo delle pensioni a cui hanno attualmente diritto gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

L'onere derivante dall'applicazione della presente proposta viene posto a carico del « Fondo » istituito con l'articolo 8 del regio decreto 19 ottobre 1933, n. 2311, in quanto risulta che il menzionato Fondo ha mezzi sufficienti per sostenere l'onere finanziario del provvedimento.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

L'articolo 9 della legge 28 luglio 1961, n. 830, è sostituito dal seguente:

« Ai titolari di pensioni dirette, indirette e di reversibilità, liquidate agli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, è attribuita, in aggiunta alle rate di pensione attualmente percepite, una tredicesima rata di pensione pari ad un dodicesimo dell'ammontare annuo delle pensioni stesse da corrispondersi entro il 15 dicembre di ciascun anno ».

### ART. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è posto a carico del Fondo istituito con l'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, e successive modificazioni.